

Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza

di Luca Caramaschi

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

Con il recente [Provvedimento direttoriale n. 11806](#), pubblicato lo scorso **19.1.2024**, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente esteso alle **operazioni effettuate nell'anno 2024** il periodo sperimentale iniziato in data 1.7.2021 e relativo alla messa a disposizione della **documentazione Iva precompilata** nei confronti di **taluni soggetti titolari di partita Iva**.

Programma di assistenza on line: in cosa consiste

Nell'ambito di un **programma di assistenza on line**, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione** dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione:

- le bozze dei **registri** di cui agli [articoli 23](#) e [25, D.P.R. 633/1972](#);
- le bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche dell'Iva**;
- le bozze della **dichiarazione Iva annuale**.

L'exkursus dei Provvedimenti emessi dall'Agenzia

Provvedimento AdE n. 183994/2021	Sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1, del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.
Provvedimento AdE n. 9652/2023	È stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall'Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione .
Provvedimento AdE n. 11806/2024	Viene ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024 , ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2.400.000 di soggetti Iva.

Soggetti attualmente interessati

Viene confermato, anche per l'anno 2024, il **perimetro applicativo del programma di assistenza** on line dell'Agenzia che, come per lo scorso anno, **vede coinvolti**:

- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 7, D.P.R. 542/1999](#) (e successive modifiche);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione dell'Iva** secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'[articolo 32-bis, D.L. 83/2012](#);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#);
- i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stata dichiarata la **liquidazione giudiziale** o la liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che applicano specifici **metodi di determinazione dell'Iva** ammessa in detrazione, come:
 - i **produttori agricoli** o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#);
 - le **aziende di agriturismo** o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991;
 - le **aziende di enoturismo**, di cui all'[articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017](#);
 - le **aziende oleoturistiche**, di cui all'[articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019](#).

Soggetti ancora esclusi dal programma di assistenza

Anche per l'anno 2024 (in tal senso il recente provvedimento direttoriale non ha modificato la platea dei soggetti interessati) restano **esclusi dal programma di assistenza** on line:

- i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle **diverse attività esercitate**;
- i soggetti che aderiscono alla **liquidazione dell'Iva di gruppo**, prevista dall'[articolo 73, P.R. 633/1972](#) e dal D.M. 13.12.1979;
- i soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli [articoli 70-bis](#) e seguenti del titolo V-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti di cui all'[articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), e gli altri **enti e società presenti nell'elenco** pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del MEF 9.1.2018 (split payment);
- i **commercianti al minuto** che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in **proporzione degli acquisti**, ai sensi del D.M. 24.2.1973 (ventilazione dei corrispettivi);

- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le **cessioni di benzina** o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'[articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015](#), e per le **cessioni di beni** o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#);
- i soggetti che erogano **prestazioni sanitarie**.

Possibile il download massivo dei documenti

Al fine di ampliare la **gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici** e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria (in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali), a partire dall'anno 2024 l'Agenzia **estende la funzionalità** dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8, Provvedimento n. 433608/2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti Iva elaborati dall'Agenzia; sarà, pertanto, possibile effettuare un **colloquio automatico tra sistemi informatici** mediante **download massivi** dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. I dati acquisiti, in via automatica, potranno essere **importati dai soggetti Iva** (e dai loro intermediari) nei propri sistemi gestionali, oppure **utilizzati per un confronto** con le informazioni a loro disposizione.

Pertanto, a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2024** verrà resa disponibile, ai soggetti destinatari dei documenti Iva precompilati (e ai loro intermediari delegati), una ulteriore funzionalità che consente di **scaricare in forma massiva**, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, i seguenti **documenti elaborati dall'Agenzia** delle entrate:

- a) bozze dei **registri Iva mensili**;
- b) prospetti riepilogativi Iva **su base mensile e trimestrale**;
- c) bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche**;
- d) bozza della **dichiarazione Iva annuale**.

Le altre implementazioni

Infine, diamo evidenza anche degli altri aggiornamenti che, nel corso del 2023, hanno contribuito ad **implementare e migliorare le funzionalità** del descritto programma di assistenza on line dell'Agenzia delle entrate previsto dall'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

In particolare:

- per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023, sono state introdotte **nuove funzionalità nell'applicativo web** dei documenti Iva precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la **corretta liquidazione dell'Iva a credito**;
- nel dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le **nuove specifiche tecniche** del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1.2.2024), che consentono, per i soggetti che adottano il **regime speciale riferito alle attività agricole** di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), di indicare per ogni fattura la **percentuale di compensazione**, nonché gli altri dati utili a **determinare l'Iva ammessa in detrazione** (queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l'ammontare dell'Iva a credito da riportare nei documenti Iva precompilati riferiti a tali soggetti);
- restano confermate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le **modalità e i termini per la convalida dei registri** e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i citati Provvedimenti direttoriali n. 183994/2021 e n. 9652/2023.